

secondo l'ordine in cui sono fissate le classi; questo non influisce per verun conto nè sull'efficacia della legge, nè sul tempo necessario a porla in esecuzione.

Io domando adunque che, invece di farla in generale, l'estrazione a sorte si faccia piuttosto per ciascun battaglione in particolare, e rispettate le disposizioni della legge che stabilisce quattro categorie, perchè quel tale che sa di essere nelle quattro categorie ha diritto di non voler partire prima che siano esaurite le categorie anteriori. In questo modo si eviterebbe anche l'inconveniente annunziato da un preopinante, del tempo che ci vuole per compiere le divisioni che prescrive la legge del 4 marzo, per riguardo all'età di ciascun individuo.

Queste sono le osservazioni che ho creduto dover recare in appoggio del mio emendamento, che tende ad ovviare agli inconvenienti che altrimenti di leggieri potrebbero nascere. Degne di molta considerazione sono le condizioni di famiglia, ed io vorrei che esse fossero rispettate.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Quaglia.

(Non è approvato.)

Succede ora l'emendamento del deputato Degiorgi.

DEGIORGI. Nel progetto di legge in discussione vien prescritto: 1° che ciascuno de' 56 battaglioni, la di cui mobilitazione è già stata decretata colla legge del 1° agosto 1848, debba fornire per ora, mediante estrazione a sorte, 240 uomini; 2° che questi 240 uomini siano divisi in due compagnie di eguale forza ciascuna; 3° che ciascuna di queste compagnie debba quindi procedere immantinente alla nomina dei rispettivi ufficiali subalterni e bass'ufficiali; 4° finalmente che quattro compagnie debbano formare un battaglione sotto il comando di un maggiore.

Trattandosi di distaccare una parte soltanto della guardia nazionale già stata mobilitata, io trovo giusto e ragionevole che tanto il Ministero quanto la Commissione siansi appigliati al mezzo dell'estrazione a sorte, perchè per tal modo tutti i militi trovandosi collocati in un'istessa posizione, non si fa torto ad alcuni di essi, e cessano quelle cause di malcontento che probabilmente si sarebbero fatte sentire se si fosse adottato un sistema diverso.

Ma mi pare che non sia forse egualmente giusto e ragionevole il volere che, dopo fatta l'estrazione a sorte dei militi, le diverse compagnie che verranno ad esserne formate debbano procedere ad una nuova nomina degli ufficiali e bass'ufficiali, perchè con questa nuova nomina si verrebbero ad annullare quelle che furono fatte di precedenza, e si farebbe correr rischio ai militi che sono stati graduati per servire come tali nei corpi distaccati di prestare il loro servizio nei corpi medesimi in qualità di semplici militi; e questo appunto avverrebbe nel sistema del progetto in questione, ogni qualvolta il graduato restasse compreso nei designati dall'estrazione a sorte, e fosse escluso nella nuova elezione dal grado primitivo già da lui riportato.

Sembra a me che, trattandosi di nomine regolari, state fatte in forza di una legge, le medesime abbiano conferito un giusto quesito al graduato, il quale vuol essere rispettato. Per conseguenza io credo che si debba estendere il mezzo dell'estrazione a sorte non solo ai militi semplici, ma anche a coloro che già furono graduati nelle precedenti elezioni. Per tal modo io non vengo a variare sostanzialmente il sistema della Commissione, ma intendo solo a sottoporre alla stessa misura tanto il milite quanto il graduato; e questo è appunto lo scopo a cui tende l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del deputato Degiorgi è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Mellana.

MELLANA, relatore. L'onorevole signor Degiorgi diceva che il suo emendamento non osta allo spirito della legge dalla Commissione proposta; io gli osservo che non solo è l'emendamento da lui proposto contrario allo spirito di questa legge, ma anche ai liberali principii su cui basa la istituzione della guardia nazionale.

È una delle garanzie della libertà quella che ogni milite concorra col suo voto alla nomina dei capi che lo devono dirigere; ora, nel caso si ammettesse l'emendamento Degiorgi, potrebbe succedere che in alcune compagnie vi fossero caporali, sergenti ed ufficiali, alla elezione dei quali non vi fosse concorso il voto di nessuno dei militi che la compongono; il che sarebbe una flagrante violazione di una delle più care nostre franchigie. (*Bravo! Bene!*)

DEGIORGI. Io farò osservare all'onorevole preopinante che coll'emendamento che ho proposto non vengo per nulla a variare il sistema e lo spirito della legge organica sulla milizia nazionale; è vero che questa legge esige che gli ufficiali subalterni e bassi-ufficiali sieno eletti dal voto di tutti i militi che fanno parte delle diverse compagnie, ma bisogna notare che nel caso nostro quest'elezione è già stata fatta precedentemente, le diverse compagnie avendo già dato il loro voto ai diversi individui che rimasero graduati.

Non si tratta adesso di variare il sistema delle elezioni, ma si tratta solo di trovare il modo di designare i graduati più eletti che devono essere colpiti dall'immediata mobilitazione. In altri termini, non è che una scelta che si tratta di fare tra coloro che sono già stati favoriti nelle precedenti elezioni, e questo è il motivo per cui lo spirito della legge non può dirsi menomamente variato, perchè, come ripeto, il sistema dell'elezione è rispettato, ed è solo generalizzato il mezzo dell'estrazione a sorte adottato dal progetto per la designazione della milizia a mobilitarsi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Col metodo che sarebbe sanzionato in forza di quest'articolo, le compagnie vengono cangiate, perchè non sono gli stessi militi che compongono le compagnie nuove. Ora, cambiandosi le compagnie, debbono anche mutarsi gli ufficiali che le regolano. La mutazione trae seco una nuova elezione, e questa deve farsi nel modo prescritto dalla legge. Ora come si fa l'elezione di un ufficiale? Si fa mediante *votazione* per ciascuna compagnia; dunque la votazione deve farsi da ciascuna compagnia precisamente nello stesso modo, ossia mediante votazione: altrimenti si verrebbe a sconvolgere la disposizione della legge. Nè parmi che possa formare oggetto di seria difficoltà il riflesso addotto in senso contrario, vale a dire che si verrebbe in simil guisa a togliere il dritto già acquistato dagli ufficiali eletti. In primo luogo sembra che, trattandosi di guardia nazionale mobilitata, non ci sia propriamente alcun dritto finchè non ci sia la chiamata. In secondo luogo il dritto che l'ufficiale può dire d'aver acquistato in forza dell'elezione è quello di comandare le compagnie dalle quali è stato eletto. Se questa compagnia è mutata, certamente questo dritto si perde.

MELLANA, relatore. Dopo le parole del ministro non aggiungerò altro senonchè, nel caso nostro, adottando l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Degiorgi, si varrebbe non solo lo spirito, ma le parole stesse della legge.

IL PRESIDENTE. La Camera è di sentimento di adottare l'emendamento del deputato Degiorgi?

(Non è approvato.)